



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Provincia di TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PIANO ATTUATIVO (PUA), PER DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE/AMPLIAMENTO SU ALTRO SEDIME FABBRICATO RESIDENZIALE BIFAMILIARE, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 14/2009 "PIANO CASA". P.E. 02/185 A NOME DI FATIBARDI ANDREA E FATIBARDI NADIA.ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 11/2004.

L'anno *duemilatredecim*, il giorno *ventidue* del mese di *maggio* alle ore *19:00* in Quinto di Treviso nella Residenza Municipale, per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

DAL ZILIO MAURO	SINDACO	P
SARTOR Giulio	VICE SINDACO	P
ARRIGONI Franco	ASSESSORE ANZIANO	P
DURIGON Ivano	ASSESSORE	P
BRUNELLO Ennio	ASSESSORE	P
FAVARO LUCIANO	ASSESSORE ESTERNO	P

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE GIAMPIETRO CESCO
DAL ZILIO MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Online, per quindici giorni consecutivi.

Li, 12-06-2013

IL MESSO COMUNALE
GRIGUOLO PIERO

COMUNICAZIONI

(artt. 125 e 135 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- ☐ AI CAPIGRUPPO
☐ ALLA PREFETTURA

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO (PUA), PER DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO SU ALTRO SEDIME FABBRICATO RESIDENZIALE BIFAMILIARE, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 14/2009 "PIANO CASA". P.E. 02/185 A NOME DI FATIBARDI ANDREA E FATIBARDI NADIA. ADOZIONE EX ART. 20 L.R. 11/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 3 della L.R. 14/2009, come modificato dalla L.R. 13/2011, consente la demolizione e ricostruzione, con aumento della cubatura, degli edifici realizzati anteriormente al 1989, che necessitino di essere adeguati agli standards qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, purché gli edifici stessi siano ubicati in zona territoriale propria e solo qualora vengano utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile, in conformità alle linee guida previste dall'art. 2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4, come integrate con deliberazione della G.R.V. n. 2499/2009;
- L'art. 3 della L.R. 14/2009 rende pure possibile, attraverso un Piano Urbanistico Attuativo ai sensi della L.R. 11/2004, una localizzazione diversa del fabbricato oggetto di ricostruzione e ampliamento rispetto al sedime originario, e l'applicazione anche nel caso che gli edifici siano già "demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo";
- avvalendosi dei benefici delle normative di cui sopra, i Signori Fatibardi Andrea e Fatibardi Nadia hanno presentato in data 03-02-2012 al prot. n. 1769 istanza di Permesso di Costruire per attuazione di un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) per demolizione, ricostruzione e ampliamento di un fabbricato residenziale bifamiliare sull'area catastalmente censita: Comune di Quinto di Treviso, Fg. 6, Mn. 640;
- Il piano è stato esaminato dalla Commissione Edilizia in data 07-05-2012, riportando parere favorevole con le seguenti prescrizioni: "In fase di presentazione del progetto riguardante la ricostruzione del fabbricato sia proposta una soluzione che preveda di unificare i due accessi carrai, eventualmente modificando anche l'orientamento del fabbricato stesso";

VISTO che:

- con atto in data 29-10-2003 rep. 53390 notaio Baravelli di Treviso la nuda proprietà del solo fabbricato insistente sul mappale 199, esclusa l'area di pertinenza e di sedime, è stata donata dal proprietario Marangon Cassiano ai signori Fatibardi Nadia e Fatibardi Andrea;
- tale piano consegue a un Permesso di Costruire rilasciato in data 11-04-2006 con n. 02/185 a nome del proponenti del Piano, per analogo intervento di demolizione, ricostruzione e ampliamento, su altro sedime, dello stesso edificio;
- nei tempi di validità del permesso di costruire, fissata al 10 aprile 2010, è stata eseguita la sola demolizione dell'edificio esistente, come da comunicazione pervenuta al prot. n. 5108 del 26-03-2009, ma non la ricostruzione/ampliamento previsti;
- i Signori Fatibardi hanno presentato successivamente domanda di parere preventivo in data 26-11-2009 al prot. n. 17847, per spostamento planimetrico dell'edificio in oggetto su un altro lotto di terreno e precisamente sui Mn. 140-645, di loro proprietà, diversi da quello su cui era stato assentito originariamente l'intervento;
- a tale istanza, con nota prot. n. 18258 del 02-12-2009, è stata data comunicazione di parere negativo;
- avverso tale determinazione è stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, classificato con il n. 21185, registrato al protocollo del Comune n. 6553 in data 16 aprile 2010, ancora non definito;
- in data 07-04-2010 al prot. n. 6067 è stata presentata domanda di nuovo permesso di costruire per "ultimazione lavori" alla quale è stato dato riscontro negativo con nota prot. n. 7671 del 06-05-2010;
- in data 10-01-2011 al prot. n. 226 è stata presentata richiesta di "rinnovo", prevedendo la ricostruzione dell'edificio sull'area di cui al permesso di costruire originario;
- con nota raccomandata A.R. prot. n. 990 del 25-01-2011 è stato comunicato l'avvio di procedimento relativo a tale istanza e disposta l'archiviazione del procedimento relativo alla domanda di completamento lavori prot. n. 6067 del 07-04-2010;

DATO ATTO che:

- la domanda di permesso di costruire in data 10/01/2011 è da ritenersi archiviata per incompatibilità con la richiesta di attuazione del piano urbanistico successivamente presentata;
- il piano è stato successivamente integrato e modificato con documentazione prodotta in data 09-12-2012 al prot. n. 12188 e da ultimo in data 13-02-2013 al prot. n. 2232;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria dell'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata, con le seguenti prescrizioni:

- nel procedimento per il rilascio del Permesso di costruire sia data dimostrazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento, secondo il sistema di valutazione delle linee guida ex art. 2 L.R. 4/2007, presentando idonea documentazione a firma di un tecnico competente;
- sia incrementata la dotazione di verde privato art. 21 N.T.A. nel rispetto del rapporto di 5 mq./abitante insediabile = mq. 34,65 (5 x 6,93);
- in considerazione della fragilità del sistema di deflusso delle acque della zona interessata dall'intervento e delle indicazioni della Commissione edilizia comunale, sia previsto un unico accesso al fabbricato in costruzione, da realizzarsi mediante posa di soletta sul fossato esistente evitando il ricorso a tubazioni e scatolari e comunque concordando con gli uffici comunali le modalità e le caratteristiche dell'intervento;
- in fase di realizzazione dell'accesso sia inoltre effettuato un intervento di pulizia e risagomatura del tratto di fossato antistante il lotto interessato;
- sia inserito nell'articolo X della Convenzione il riferimento all'utilizzo di tecniche costruttive previste dalla L.R. 4/2007 (edilizia sostenibile), come precisato dalla Circolare regionale n. 1 del 08-11-2011 relativamente agli interventi di cui all'art. 3 L.R. 14/2009;

VISTO ed esaminato il Piano in oggetto, composto dai seguenti elaborati grafici a firma dell'arch. Alberto Corrocher di Conegliano Veneto:

- Elaborato TAV. 1 (Planimetria stato di fatto) prot. n. 2232 del 13-02-2013;
- Elaborato TAV. 2 (Planimetrie dati urbanistici) prot. n. 2232 del 13-02-2013;
- Elaborato TAV. 3 (Planimetrie dati urbanistici) prot. n. 2232 del 13-02-2013;

nonché dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva prot. n. 2232 del 13-02-2013;
- Schema di convenzione prot. n. 2232 del 13-02-2013;
- Computo metrico estimativo prot. n. 2232 del 13-02-2013;
- Atti di proprietà prot. n. n.1769 del 03-02-2012);
- Estratto di mappa catastale (prot. n.1769 del 03-02-2012);
- Estratto PRG (prot. n. 1769 del 03-02-2012);
- Documentazione fotografica (prot. n.1769 del03-02-2012);
- Relazione idraulica (prot. n. 15447 del 17-12-2012)
- Parere Consorzio di Bonifica Piave prot. n. 19103 del 27-11-2012 (prot. n. 15447 del 17-12-2012);

VISTO che il Piano prevede necessariamente la realizzazione degli standards a verde e parcheggio, secondo i limiti di cui all'art. 21 delle vigenti N.A.. Tali aree rimarranno in proprietà dei soggetti attuatori, ma saranno vincolate ad uso pubblico come standards a verde e parcheggio (art. VIII della Convenzione), con obbligo dei privati proprietari di realizzazione e manutenzione, (art VII della convenzione);

DATO ATTO che i principali dati dimensionali del PUA sono i seguenti:

Superficie territoriale (Mn. 640)	Mq.	2165	
Superficie Utile (Su) residenziale esistente	Mq.	107,63	
Ampliamento ammissibile art. 44.5 L.R. 11/2004	Mq.	92,37	= 200 – 107,63
Ampliamento assentibile L.R. 14/2009	Mq.	60,00	30% di 200 mq. (da dimostrare secondo il sistema di valutazione delle linee guida ex art. 2 L.R. 4/2007)
Totale Superficie Utile (Su) ammissibile	Mq.	260,00	
Volume convenzionale teorico ammissibile	Mc.	1040	260 mq. x 4
Abitanti insediabili	n.	6,93	1040/150 mc. per abitante

Superficie minima parcheggi privati ad uso pubblico ex art. 23 N.T.A. (3,5 mq/150 mc. edificabili, con almeno un posto auto per ciascun alloggio)	Mq.	24,26	< 26,00 previsti dal P.U.A.
Verde primario art. 21 N.T.A. (mq. 5,00/abitante x 6,93 abitanti insediabili)	Mq.	34,65	> 25,23 previsti dal P.U.A.
Verde secondario art. 26 L.R. 61/1985 (mq. 3,00/abitante x 6,93 abitanti insediabili)	Mq.	20,79	da monetizzare
Distanza minima dai confini	m.	5,00	
Distanza minima dai confini stradali	m.	20,00	
Altezza massima fabbricato da realizzare	m.	7,50	

DATO ATTO, in relazione al disposto di cui all'art. 20 della L.R. 11/2004, che il Piano in oggetto è stato presentato da tutti gli aventi titolo, in quanto sottoscritto da tutti i proprietari delle aree comprese nel perimetro del Piano stesso;

VISTO che l'area interessata ricade in zona classificata dal PRG come ZTO di tipo E2.1, interessata da fascia di rispetto stradale e disciplinata dagli artt. 43, 45, 50, delle N.A;

VISTA la Circolare regionale n. 1 del 08-11-2011 che relativamente agli interventi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3 L.R. 14/2009, indica:

“La percentuale del 40% prevista dal comma 2, potrà essere elevata fino al 50%, ai sensi del comma 3, solo per quegli interventi che prevedano una ricomposizione planivolumetrica e che contestualmente siano oggetto di un piano attuativo secondo le procedure di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

La previsione di un piano attuativo consente, in tal caso, una lettura meno restrittiva sulla localizzazione ammettendone una diversa del fabbricato ricostruito; in tale senso quindi la possibilità di modificare l'area di sedime e la sagoma dell'edificio a cui conseguono la sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio esistente e la riorganizzazione infrastrutturale del sito.

Va evidenziato che solo successivamente all'approvazione di detto piano, troverà applicazione la regola generale dell'articolo 6, che sottopone ogni intervento alla denuncia di inizio attività (D.I.A.).

Il piano attuativo deve indicare nel proprio apparato normativo le caratteristiche degli edifici ai fini della disciplina degli ampliamenti ammessi in applicazione della norma regionale, nonché le aree a servizi necessarie in rapporto alle capacità edificatorie complessivamente previste dallo strumento.”

VISTO, in particolare, che l'intervento in oggetto concerne un edificio residenziale realizzato anteriormente al 1989, demolito nell'anno 2009 e non ancora ricostruito alla data di entrata in vigore della L.R. 14/2009;

DATO ATTO che attraverso tale Piano, i proprietari intendono conseguire gli obiettivi di generale riordino e di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente (adeguamento agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza) fissati dalla normativa di cui alla L.R. 14/2009 nota come “Piano Casa”;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 14/2009, il Piano in oggetto è mirato all'esecuzione di un intervento di recupero dell'area tramite ricomposizione plani volumetrica delle volumetrie esistenti realizzate prima del 1989, con forme architettoniche diverse e con ampliamento delle stesse in conformità delle citate normative, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali;

RITENUTO che il Piano, definendo l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dell'insediamento in oggetto, secondo gli interventi previsti e suddescritti, assuma i contenuti e l'efficacia del Piano di Recupero di cui all'art. 28 della L.S. 05-08-1978, n. 457;

--- 0 ---

VISTO il punto 2.2.1 della Deliberazione Consiliare n. 59 del 27.12.2002 "Criteri ed indirizzi da seguire nella progettazione dei piani urbanistici attuativi" che prevede: "L'ambito di intervento è quello rappresentato nelle tavole di P.R.G.. L'approvazione di un ambito diverso, in riduzione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ma non del privato richiedente”;

VISTO il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 che recita: "2. Rispetto al Piano regolatore generale gli strumenti urbanistici attuativi, possono prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10 per cento e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi."

DATO ATTO che il Piano Urbanistico attuativo in oggetto non è previsto dal PRG ma viene presentato per la riqualificazione dell'area con ampliamento secondo quanto previsto dalla L.R. 14/2009, cosiddetto "Piano Casa";

--- 0 ---

VISTO l'art. 26 della L.R. 61/85 che recita: *"Negli strumenti urbanistici attuativi delle zone residenziali di nuova formazione dovranno essere previsti specifici spazi attrezzati per il gioco e il parco nella misura di almeno mq 3 per abitante da insediare, in appezzamenti di misura non inferiore a mq 1.000 se destinati al gioco e in viali pedonali alberati se destinati a parco. La dotazione di mq 3 per abitante è in aggiunta rispetto alle dotazioni minime, di cui al precedente articolo. Qualora la dimensione dello strumento urbanistico attuativo non consenta la realizzazione di tali superfici minime, gli oneri vengono monetizzati e il Comune individua gli spazi pubblici corrispondenti tra quelli previsti dal piano e fissa i tempi di realizzazione nel periodo di validità del Programma Pluriennale di Attuazione per i Comuni obbligati."*

VISTO che per il PUA in oggetto è richiesta la realizzazione di 20,79 mq. di verde pubblico di cui all'art. 26 L.R. 61/85, in questo caso, non raggiungendo l'estensione di 1000 mq., è facoltà del Comune consentirne la monetizzazione (art. 22.2 delle N.A. del P.R.G.);

RITENUTO pertanto vada prevista la monetizzazione del verde pubblico di cui all'art. 26 della L.R. 61/18985 pari a mq. 20,79 (3,00 mq/abitante x 6,93 abitanti);

PRECISATO che, ove dovuti, verranno recepiti nel procedimento per l'Approvazione del PUA in quanto non incidenti sui parametri e sulla organizzazione complessiva:

- il parere sanitario;
- la relazione geologica;
- i pareri: rete elettrica, rete telefonica, rete gas, fognature bianche e nere ed acquedotto da parte della VERITAS, ed eventuali altri pareri nella misura in cui si ritengano necessari dato che sono previsti singoli allacciamenti ai sottoservizi e non la realizzazione di nuove reti per l'urbanizzazione dell'area;

--- 0 ---

DATO ATTO che con D.L. 13-05-2011, n. 70, convertito in legge 12-07-2011 n. 106, è stato stabilito che *".... I piani attuativi, comunque denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale .."*;

VISTI gli artt. 20 e 21 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" che regolamentano il "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo" ed il "Comparto urbanistico";

VISTE la legge 17.08.1942, n. 1150, la legge 28.01.1977, n. 10, la Legge 05-08-1978, n. 457; e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 23. 04. 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 08-07-2009, n. 14;

VISTA la Legge Regionale 08-07-2011, n. 13;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il P.R.G. e le N.A. vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs 267/2000, sulla proposta deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore III "Urbanistica-Edilizia privata " Arch. Andrea Sancassani e che non necessita parere contabile;

SENTITO il Segretario Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 23-04-2004 n. 11, il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata, presentato dai Signori Fatibardi Andrea e Fatibardi Nadia in data 03-02-2012 al prot.

n. 1769 (P.E. 02/185-PUA), come successivamente modificato, composto dai seguenti elaborati grafici in atti:

- Elaborato TAV. 1 (Planimetria stato di fatto) prot. n. 2232 del 13-02-2013;
- Elaborato TAV. 2 (Planimetrie dati urbanistici) prot. n. 2232 del 13-02-2013;
- Elaborato TAV. 3 (Planimetrie dati urbanistici) prot. n. 2232 del 13-02-2013;

nonché dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva prot. n. 2232 del 13-02-2013;
- Schema di convenzione prot. n. 2232 del 13-02-2013;
- Computo metrico estimativo prot. n. 2232 del 13-02-2013;
- Atti di proprietà prot. n. n.1769 del 03-02-2012);
- Estratto di mappa catastale (prot. n.1769 del 03-02-2012);
- Estratto PRG (prot. n. 1769 del 03-02-2012);
- Documentazione fotografica (prot. n.1769 del03-02-2012);
- Relazione idraulica (prot. n. 15447 del 17-12-2012)
- Parere Consorzio di Bonifica Piave prot. n. 19103 del 27-11-2012 (prot. n. 15447 del 17-12-2012);

con le seguenti prescrizioni:

- nel procedimento per il rilascio del Permesso di costruire si data dimostrazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento, secondo il sistema di valutazione delle linee guida ex art. 2 L.R. 4/2007, presentando idonea documentazione a firma un tecnico competente;
 - sia incrementata la dotazione di verde privato art. 21 N.T.A. nel rispetto del rapporto di 5 mq./abitante insediabile = mq. 34,65 (5 x 6,93);
 - in considerazione della fragilità del sistema di deflusso delle acque della zona interessata dall'intervento e delle indicazioni della Commissione edilizia comunale, sia previsto un unico accesso al fabbricato in costruzione, da realizzarsi mediante posa di soletta sul fossato esistente evitando il ricorso a tubazioni e scatolari e comunque concordando con gli uffici comunali le modalità e le caratteristiche dell'intervento;
 - in fase di realizzazione dell'accesso sia inoltre effettuato un intervento di pulizia e risagomatura del tratto di fossato antistante il lotto interessato;
 - sia inserito nell'articolo X della Convenzione il riferimento all'utilizzo di tecniche costruttive previste dalla L.R. 4/2007 (edilizia sostenibile), come precisato dalla Circolare regionale n. 1 del 08-11-2011 relativamente agli interventi di cui all'art. 3 L.R. 14/2009;
- 2) di dare atto che i tempi per la realizzazione sono previsti dall'art. V dello schema di Convenzione e l'efficacia del P.U.A. è di 10 anni ai sensi del comma 9 dell'art. 20 della L.R. 23-04-2004 n. 11;
 - 3) di prendere atto che le aree da cedere/vincolare sono previste dall'art. VIII dello schema di Convenzione;
 - 4) di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti alla convenzione, nonché quelle relative a frazionamenti, ai collaudi ed alla cessione delle aree e delle opere sono a carico della Ditta proponente, così come previsto dall'art. XIV dello schema di convenzione;
 - 5) di dare atto che l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del Piano Casa e che pertanto la realizzazione del (P.U.A) e della nuova costruzione ivi prevista potrà essere presentata denuncia di inizio attività edilizia (D.I.A.) come previsto dall'articolo 6 della L.R. 14/2009;
 - 6) di dare atto che verranno recepiti nel procedimento per l'Approvazione del Piano di Lottizzazione in quanto non incidenti sui parametri e sulla organizzazione complessiva del Piano i pareri ancora mancanti;
 - 7) di dare atto che ai sensi dell'art. 20 comma 3 della L.R. 11/2004 il P.U.A. adottato sarà depositato presso la segreteria del Comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili potranno presentare opposizioni mentre chiunque potrà presentare osservazioni;
 - 8) di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi del D.L. 13-05-2011 n. 70, convertito nella L. 12-07-2011 n. 106;
 - 9) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

Indi, stante l'urgenza, con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Quinto di Treviso, 21-05-2013

Il Responsabile del Settore
SANCASSANI ANDREA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIAMPIETRO CESCONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 D.Lgs.18.08.2000 n.267)

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio del comune a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;
- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art.134, comma3, D.Lgs.18.08.2000 n. 267)
in data _____

Li, _____

Il Vice Segretario
Dr.ssa Patrizia Piovani